



N° protocollo	News05/03
Argomento	Finanziaria 2003
Titolo	I condoni
Data	7 aprile 2003

CONDONI ANNO 2003

La nuova finanziaria 2003 prevede tre forme di definizione di pendenza con il Fisco:

il (art. 9 della finanziaria 2003)

il (art. 7 della finanziaria 2003)

l' (art. 8 della finanziaria 2003)

Con il ricorso a queste forme di sanatorie si cerca di avvicinarsi ai principi di quella che sarà la riforma fiscale, o meglio, a quelli che dovrebbero essere alcuni dei principi di tassazione delle persone fisiche. Basti pensare che con la riforma fiscale l'IRPEF non esisterà più, in quanto verrà sostituita con l'IRE (imposta sul reddito), la quale prevede due aliquote: una del 23% e l'altra del 33% sull'imponibile eccedente 100.000 euro.

CONDONO TOMBALE

SCOPO: con il condono tombale il contribuente definisce ogni pendenza con il fisco per le annualità pregresse fino al 2001.

SOGGETTI INTERESSATI: il condono tombale è destinato a tutte le categorie di contribuenti indipendentemente dalla loro natura giuridica e situazione fiscale. In particolare possono beneficiare del condono tombale:

le persone fisiche;

le società (di persone e di capitali, commerciali e non commerciali);

le associazioni;

gli enti diversi dalle società e dalle associazioni.

Il condono può essere inoltre richiesto anche da soggetti residenti all'estero, a condizione che abbiano svolto in Italia, negli anni condonabili, attività rilevanti ai fini impositivi.

IMPOSTE CONDONABILI: il condono tombale ha per oggetto le seguenti imposte:

imposte sui redditi (IRPEG, IRPEF e ILOR) e le relative addizionali;



imposte sostitutive;

imposta sul patrimonio netto;

IRAP;

IVA.

Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della finanziaria 2003, la definizione automatica ha efficacia soltanto se richiesta per tutte le imposte condonabili, nonché per tutti i periodi di imposta. Pertanto non è possibile richiedere la definizione limitatamente ad alcune delle imposte condonabili.

PERIODI CONDONABILI: sono quelli per i quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni sia scaduto il 31/10/2002 (questo significa che rientrano nel condono anche quelle dichiarazioni che non sono state presentate entro il 31/10/2002, ma entro i tre mesi e quindi entro il 31/01/2003, dato che, se presentate entro 3 mesi, non si considerano omesse).

Quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il periodo da rappresentare nella dichiarazione di condono risulterà essere:

gli anni dal 1997 al 2001 per le imposte dirette;

gli anni dal 1996 al 2001 per le imposte dirette nel caso di omissione della dichiarazione originaria;

gli anni dal 1998 al 2001 per l'IVA;

gli anni dal 1997 al 2001 per l'IVA in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni originarie.

Ovviamente, per i soggetti "nati", quali contribuenti, negli ultimi anni, i periodi d'imposta da definire saranno soltanto quelli che partono dal primo periodo di "vita" in poi.

CAUSE OSTATIVE: sono previste specifiche cause ostantive in relazione all'esclusione dal condono tombale; in particolare possiamo distinguere fatti ostantivi di tipo:

PENALE: il condono tombale è precluso quando il contribuente risulta a formale conoscenza di un procedimento penale già avviato nei suoi confronti per uno dei reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, nonché di alcuni reati in materia di falso analiticamente indicati dalla legge.

AMMINISTRATIVO: sono esclusi dalla sanatoria i soggetti che entro il 1° gennaio 2003, è stato notificato uno dei seguenti atti:

processo verbale di contestazione con esito positivo;

avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP;

invito al contraddittorio in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (art. 5, Dlgs n. 218/1997).

Omissione della presentazione di tutte le dichiarazioni relative ai periodi condonabili (prima del 1/01/2001 le dichiarazioni si consideravano presentate quando l'intermediario si assumeva



l'obbligo di presentarle; solo a decorrere dal 1/01/2002 le dichiarazioni si considerano presentate solo quando l'amministrazione finanziaria rilascia la ricevuta telematica).

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: entro il 16/04/2003 (termine comprensivo di proroga, senza la quale era invece previsto per il 17 marzo 2003) il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa, con la quale richiede la definizione automatica per tutti i periodi d'imposta e per tutte le imposte relative a ciascun settore impositivo e a versare gli importi dovuti.

La dichiarazione integrativa va presentata in via telematica (non è ammessa la presentazione a mezzo banca o posta), ma è tuttavia ammessa la presentazione riservata.

Presentare la dichiarazione riservata significa consegnare alla banca o all'Ufficio Postale n. 2 copie della dichiarazione integrativa su cartaceo; una di queste due copie viene restituita al contribuente timbrata.

Il pagamento del dovuto viene effettuato dalla banca entro il 24.04.2003.

Chi sceglie di presentare la dichiarazione riservata non è ammesso al pagamento rateale del dovuto.

Non può presentare la dichiarazione riservata il contribuente che abbia omissso la presentazione delle dichiarazioni per tutti i periodi di imposta ed il sostituto di imposta.

CASI PARTICOLARI:

se il soggetto è deceduto, sono gli eredi che devono procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa la quale va presentata entro il 16/04 se il decesso è avvenuto prima del 16/01/2003 ed entro il 16/10/2003 se il soggetto è deceduto dopo il 16/01/2003;

nelle procedure concorsuali il commissario liquidatore ed il curatore possono presentare la dichiarazione integrativa per la società (anche per i periodi precedenti la procedura concorsuale);

non può avvalersi del condono tombale il liquidatore;

in caso di trasformazione societaria omogenea (cioè che avviene nell'ambito dello stesso tipo societario) occorre presentare una sola dichiarazione integrativa; in caso di trasformazione da un tipo di società ad un altro, le dichiarazioni integrative sono autonome per le società interessate alla trasformazione;

in caso di fusione societaria le dichiarazioni integrative sono autonome per le società interessate alla fusione;

In caso di scissione societaria le dichiarazioni integrative sono autonome in caso di scissione parziale mentre è una sola in caso di scissione totale (in quanto il soggetto scisso non esiste più in seguito all'operazione di scissione);

in caso di dichiarazione congiunta i coniugi possono presentare la dichiarazione integrativa autonomamente l'uno dall'altro;

i soci di società personale, in caso di dichiarazione integrativa presentata dalla società, sono obbligati ad integrare il loro reddito; la quota che questi sono tenuti a versare è determinata applicando la percentuale di partecipazione al minimo dovuto dalla società; in caso di società congrue e coerenti il socio non è tenuto ad effettuare alcun versamento; la comunicazione



dell'avvenuta adesione al condono da parte della società ai soci deve avvenire entro il 16.05.2003 ed i soci devono provvedere al versamento delle somme ed alla presentazione della dichiarazione entro il 16.09.2003.

MODALITA' DI CALCOLO PER LE IMPOSTE: per beneficiare del condono tombale i contribuenti devono versare entro il 16/04/2003 le somme dovute per la definizione automatica. L'importo da versare viene calcolato sulla base delle imposte lorde e le relative addizionali originariamente dichiarate. I criteri per la determinazione delle maggiori imposte seguono due diverse modalità:

una riguardante le imposte dirette (e le imposte "assimilate")

l'altra l'Iva

Ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, e ILOR) e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'imposta sul patrimonio netto, deve essere corrisposto, a titolo di maggiore imposta, un importo pari all'8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate.

La predetta percentuale viene, tuttavia, a ridursi al superamento di determinati limiti, da riferirsi a ciascuna imposta lorda o sostitutiva.

È infatti stabilito che:

sugli importi eccedenti i 10.000 euro, la percentuale è dell'8%;

sugli importi eccedenti i 20.000 euro, la percentuale è del 4%

La tabella sottostante riassume le regole applicabili per le imposte sui redditi, addizionali, sostitutive, Irap, e imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Imposta lorda (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Maggiore imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Maggior imposta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
Fino a 10.000,00	8%	800,00	8% sull'intero importo
Da 10.000,00 a 20.000,00	6%	1.400,00	800,00 + 6% sulla parte eccedente € 10.000,00
Oltre 20.000,00	4%		1.400,00 + 4% sulla parte eccedente € 20.000,00

Unitamente agli importi dovuti per il comparto delle imposte sui redditi, deve essere corrisposto, ai fini del condono, un ulteriore ammontare a titolo di maggiore Iva. Questo, logicamente, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia svolto, nei periodi oggetto di definizione, attività rilevanti ai fini del tributo. La somma complessivamente dovuta a titolo di maggiore imposta è data dalla sommatoria dei due importi:

2% dell'Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo d'imposta;



2% dell'Iva detraibile nel medesimo periodo d'imposta.

Entrambe le percentuali vengono, tuttavia, a ridursi:

all'1,5%, per gli importi eccedenti i 200.000 euro;

l'1%, per gli importi eccedenti i 300.000 euro.

La tabella sottostante riassume le aliquote applicabili per l'Iva

Imposta lorda per scaglioni	Aliquota per scaglioni	Maggiore imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Maggior imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
Fino a 200.000	2	4.000,00	2% sull'intero importo
Da 200.000 a 300.000	1,5	5.500,00	4.000,00 + 1,5% sulla parte eccedente € 200.000,00
Oltre 300.000	1		5.500,00 + 1% sulla parte eccedente € 300.000,00

Se le imposte dovute superano i 3.000 euro per le persone fisiche e i 6.000 euro per le società, è concessa la rateizzazione in n. 3 rate : la prima è di 3.000 o 6.000 e le altre due di eguale importo maggiorate la seconda e la terza degli interessi legali del 3% a decorrere dal 17.04.2003, da versare la prima il 16/04/2003, la seconda il 30/11/2003 e la terza il 20/06/2004 .

L'integrativa si perfeziona con il pagamento della somma entro il 16/04/2002 e la presentazione della relativa dichiarazione. Il mancato versamento delle rate successive non compromette gli effetti del condono, ma ha come effetto quello dell'iscrizione a ruolo delle somme non versate con imputazione delle sanzioni del 30% ridotte al 15% in caso di pagamento nei trenta giorni.

Non è applicabile alle somme da versare l'istituto del ravvedimento operoso.

IMPORTI MINIMI: per ciascuno dei periodi d'imposta interessati dalla definizione automatica l'imposta da versare non può mai essere inferiore a determinati importi minimi, differenziati secondo il tipo d'imposta e la tipologia di contribuente.

VERSAMENTI MINIMI PER LE IMPOSTE SUI REDDITI, ADDIZIONALI, SOSTITUTIVE, IRAP E IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO: per le persone fisiche e per le società semplici titolari di redditi diversi da quelli derivanti



dall'esercizio di arti o professioni, il limite è fissato a 100 euro. Per gli altri soggetti (indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato), il limite è da commisurare in funzione dei ricavi e dei compensi originariamente dichiarati ed è pari a:

- 400 euro, se i ricavi e i compensi non superano i 50.000 euro;
- 500 euro, se i ricavi e i compensi sono compresi tra i 50.000 euro e i 180.000 euro;
- 600 euro, se i ricavi e i compensi sono superiori a 180.000 euro;

VERSAMENTI MINIMI PER L'IVA: come nel caso delle imposte dirette, anche per l'iva sono previsti degli ammontari minimi da versare, definiti per singolo periodo d'imposta oggetto del condono. Tali limiti sono fissati, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti e dal regime contabile adottato nelle seguenti misure:

- 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 50.000 euro;
- 600 euro, per i soggetti con volume d'affari compreso tra i 50.000 euro e i 180.000 euro;
- 700 euro, per gli altri soggetti (cioè quelli con volume d'affari superiore a 180.000 euro).

LE DICHIARAZIONI OMESSE: le modalità sopra descritte, di determinazione degli importi da versare in sede di condono, operano soltanto per i periodi e per le imposte (dirette e Iva) oggetto di dichiarazioni originariamente presentate. Nel caso, invece, di omessa presentazione delle dichiarazioni, gli importi da corrispondere sono pari, per ciascuna dichiarazione omessa e per ciascuna annualità, a:

- 1.500 euro, per le persone fisiche;
- 3.000 euro, per gli altri soggetti.

Si osserva che la differenziazione degli importi dovuti opera in base alla tipologia giuridica dei soggetti, mentre non ha alcuna rilevanza l'attività esercitata.

EFFETTI DEL CONDONO: il perfezionamento della procedura prevista per la definizione automatica delle annualità pregresse ha, quali effetti principali:

la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio, limitatamente alle annualità ed ai tributi oggetto del condono;

l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie, relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione;

l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui al Dlgs n. 74/2000 e per i reati extratributari connessi.

REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI: nel caso in cui vada a dichiarare maggiori componenti positivi, in contropartita avrà maggiori attività (magazzino, crediti, ecc.); affinché a queste attività venga attribuita rilevanza fiscale con la possibilità di iscrizione delle stesse in bilancio, è necessario pagare, sull'ammontare delle maggiori attività, un'imposta sostitutiva del 6%.



INTEGRATIVA SEMPLICE

SCOPO: l'integrativa semplice prevede la possibilità di correggere la propria situazione tributaria e contributiva per i periodi d'imposta fino al 2001.

La sanatoria in esame consente infatti di presentare, entro il 16/04/2003 un'apposita dichiarazione integrativa in luogo di quella eventualmente omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata.

SOGGETTI INTERESSATI: l'integrativa semplice può essere effettuata dalla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica e situazione fiscale. Analogamente al condono tombale, possono pertanto integrare le dichiarazioni relative ai periodi pregressi anche i soggetti che non svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo. In particolare possono beneficiare dell'integrativa semplice:

le persone fisiche;

le società (di persone e di capitali, commerciali e non commerciali);

le associazioni;

gli enti diversi dalle società e dalle associazioni.

Il condono può essere inoltre richiesto anche da soggetti residenti all'estero, a condizione che abbiano svolto in Italia, negli anni condonabili, attività rilevanti ai fini impositivi.

IMPOSTE SANABILI: con l'integrativa semplice possono essere integrate (ovvero presentate *ex novo* in ipotesi di dichiarazione originariamente omesse), le dichiarazioni dei periodi pregressi relative ai seguenti tributi e contributi:

imposte sui redditi (IRPEG, IRPEF e ILOR) e le relative addizionali;

imposte sostitutive;

imposta sul patrimonio netto delle imprese;

IRAP;

IVA;

contributi previdenziali;

contributi al servizio sanitario nazionale.

PERIODI D'IMPOSTA DEFINIBILI: sono quelli per i quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni sia scaduto il 31/10/2002 (questo significa che rientrano nel condono anche quelle dichiarazioni che non sono state presentate entro il 31/10/2002, ma entro i tre mesi e quindi entro il 31/01/2003, dato che, se presentate entro 3 mesi, non si considerano omesse).



Quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il periodo da rappresentare nella dichiarazione integrabile risulterà essere:

gli anni dal 1997 al 2001 per le imposte dirette;

gli anni dal 1996 al 2001 per le imposte dirette nel caso di omissione della dichiarazione originaria;

gli anni dal 1998 al 2001 per l'IVA;

gli anni dal 1997 al 2001 per l'IVA in caso di omessa presentazione delle dichiarazione originaria.

È importante sottolineare che rispetto al condono tombale, l'integrativa semplice può operare la rettifica relativamente ad ogni singolo tributo con riferimento a ogni singolo periodo d'imposta e quindi anche per una sola annualità.

CAUSE OSTATIVE: sono previste specifiche cause ostative in relazione all'esclusione dall'integrativa semplice; in particolare possiamo distinguere fatti ostativi di tipo:

PENALE: l'integrativa semplice è preclusa quando il contribuente risulta a formale conoscenza di un procedimento penale già avviato nei suoi confronti per uno dei reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, nonché di alcuni reati in materia di falso analiticamente indicati dalla legge.

AMMINISTRATIVO: sono esclusi dalla sanatoria i soggetti che entro il 1° gennaio 2003, è stato notificato uno dei seguenti atti:

processo verbale di contestazione con esito positivo;

avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP;

invito al contraddittorio in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (art. 5, Dlgs n. 218/1997).

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: entro il 16/04/2003 (termine comprensivo di proroga, senza la quale era invece previsto per il 17 marzo 2003) il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa in modifica di quella originariamente presentata (o di quella successivamente rettificata da parte dell'amministrazione finanziaria, ex art. 36 bis) o a valere su quelle omesse in origine dichiarando quanto non dichiarato a suo tempo e versando, pertanto, le relative imposte non versate.

La dichiarazione integrativa va presentata in via telematica (non è ammessa la presentazione a mezzo banca o posta), ma è tuttavia ammessa la presentazione riservata.

Presentare la dichiarazione riservata significa consegnare alla banca o all'Ufficio Postale n. 2 copie della dichiarazione integrativa su cartaceo; una di queste due copie viene restituita al contribuente timbrata.

Il pagamento del dovuto viene effettuato dalla banca entro il 24.04.2003.

Chi sceglie di presentare la dichiarazione riservata non è ammesso al pagamento rateale del dovuto.

Non può presentare la dichiarazione riservata il contribuente che abbia omesso la presentazione delle dichiarazioni per tutti i periodi di imposta ed il sostituto di imposta.



CASI PARTICOLARI:

se il soggetto è deceduto, sono gli eredi che devono procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa la quale va presentata entro il 16/04/2003 se il decesso è avvenuto prima del 16/01/2003 ed entro il 16/10/2003 se il soggetto è deceduto dopo il 16/01/2003;

nelle procedure concorsuali il commissario liquidatore ed il curatore possono presentare la dichiarazione integrativa per la società (anche per i periodi precedenti la procedura concorsuale);

è possibile presentare la dichiarazione integrativa anche per i periodi provvisori della liquidazione volontaria; nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa per i periodi antecedenti la liquidazione, è il liquidatore che deve provvedere;

in caso di trasformazione societaria omogenea (cioè che avviene nell'ambito dello stesso tipo societario) occorre presentare una sola dichiarazione integrativa; in caso di trasformazione da un tipo di società ad un altro, le dichiarazioni integrative sono autonome per le società interessate alla trasformazione;

in caso di fusione societaria le dichiarazioni integrative sono autonome per le società interessate alla fusione;

In caso di scissione societaria le dichiarazioni integrative sono autonome in caso di scissione parziale mentre è una sola in caso di scissione totale (in quanto il soggetto scisso non esiste più in seguito all'operazione di scissione);

in caso di dichiarazione congiunta i coniugi possono presentare la dichiarazione integrativa autonomamente l'uno dall'altro;

i soci di società personale, in caso di dichiarazione integrativa presentata dalla società, sono obbligati ad integrare il loro reddito; la quota che questi sono tenuti a versare è determinata applicando la percentuale di partecipazione al minimo dovuto dalla società; in caso di società congrue e coerenti il socio non è tenuto ad effettuare alcun versamento; la comunicazione dell'avvenuta adesione al condono da parte della società ai soci deve avvenire entro il 16.05.2003 ed i soci devono provvedere al versamento delle somme ed alla presentazione della dichiarazione entro il 16.09.2003.

MODALITA' DI CALCOLO PER LE IMPOSTE: per beneficiare della integrativa semplice i contribuenti, entro il 16/04/2003, devono procedere al versamento delle imposte dovute sulla base delle aliquote vigenti nei periodi interessati dall'integrazione. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e sanzioni. Si osserva ancora che la disciplina sull'integrativa semplice non prevede dei limiti minimi, né con riguardo ai maggiori imponibili da dichiarare, né in relazione agli importi da versare (a titoli di imposte, di contributi e di ritenute).

Una disciplina particolare è prevista per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero. Qualora l'integrativa interessi anche (o solo) tali situazioni, è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 13% dei maggiori redditi e imponibili di fonte "estera". A tal proposito, occorre evidenziare che i redditi conseguiti all'estero, essendo esclusi dal condono tombale possono essere regolarizzati unicamente in adozione dell'integrativa semplice.

Se le imposte dovute superano i 3.000 euro per le persone fisiche e i 6.000 euro per le società, è concessa la rateizzazione in n. 3 rate : la prima è di 3.000 o 6.000 e le altre due di eguale importo maggiorate la seconda e la terza degli interessi legali del 3% a decorrere dal 17.04.2003, da versare la prima il 16/04/2003, la seconda il 30/11/2003 e la terza il 20/06/2004 .



L'integrativa si perfeziona con il pagamento della somma entro il 16/04/2002 e la presentazione della relativa dichiarazione. Il mancato versamento delle rate successive non compromette gli effetti del condono, ma ha come effetto quello dell'iscrizione a ruolo delle somme non versate con imputazione delle sanzioni del 30% ridotte al 15% in caso di pagamento nei trenta giorni.

Non è applicabile alle somme da versare l'istituto del ravvedimento operoso.

FORMA RISERVATA: in alternativa alle "ordinarie" modalità di dichiarazione e versamento, i contribuenti possono anche presentare la dichiarazione integrativa, in forma riservata, ai soggetti convenzionati di cui all'art. 19 del Dlgs 241/1997 (banche e poste). Questi ultimi sono tenuti a versare, in forma anonima, le somme dovute a seguito dell'integrazione. La scelta della forma riservata non consente però al contribuente la rateizzazione del pagamento.

EFFETTI DELL'INTEGRATIVA SEMPLICE: il perfezionamento della procedura (identificabile con il pagamento delle maggiori somme dovute) comporta, limitatamente alle annualità oggetto di integrazione e ai maggiori imponibili aumentati del 100% (ovvero del 50% nel caso delle ritenute) si determinano i seguenti effetti:

EFFETTI PENALI, l'esclusione dalla punibilità per:

reati tributari;

reati comuni e societari commessi per eseguire od occultare reati tributari.

ALTRI EFFETTI:

preclusione di ogni accertamento tributario;

estinzione delle sanzioni amministrative tributarie.

REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI: nel caso in cui vada a dichiarare maggiori componenti positivi, in contropartita avrà maggiori attività (magazzino, crediti, ecc.); affinché a queste attività venga attribuita rilevanza fiscale con la possibilità di iscrizione delle stesse in bilancio, è necessario pagare, sull'ammontare delle maggiori attività, un'imposta sostitutiva del 6%.

CONCORDATO

SCOPO: il concordato consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo professionale, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31/10/2002, di definire tali tipologie reddituali mediante autoliquidazione.

SOGGETTI INTERESSATI: il concordato è rivolto ai seguenti soggetti:

esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato a condizione che hanno dichiarato ricavi e compensi nei limiti di € 5.164.569,99 (ovvero 10 miliardi di vecchie lire);



titolari di reddito agrario e d'impresa di allevamento rispettivamente ai sensi degli artt. 29 e 78 del D.P.R. n. 917/1986.

IMPOSTE CONCORDABILI: il concordato ha per oggetto le seguenti imposte:

imposte sui redditi (IRPEG, IRPEF e ILOR) e le relative addizionali;

IRAP;

IVA.

PERIODI CONCORDABILI: sono quelli per i quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni sia scaduto il 31/10/2002, pertanto, a differenza di quanto accade per il condono tombale e per l'integrativa semplice, il contribuente è escluso dal concordato qualora abbia presentato la dichiarazione relativa al 2001 entro il 31/01/2003 (termine previsto per il ravvedimento operoso), né per i soggetti con esercizio a cavallo, ovvero quegli esercizi la cui dichiarazione non sia stata presentata entro il 31/10/2002.

Quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il periodo da rappresentare nella dichiarazione di concordato risulterà essere:

gli anni dal 1997 al 2001 per le imposte dirette;

gli anni dal 1996 al 2001 per le imposte dirette nel caso di omissione della dichiarazione originaria;

gli anni dal 1998 al 2001 per l'IVA;

gli anni dal 1997 al 2001 per l'IVA in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni originarie.

È possibile procedere al concordato anche per una sola annualità.

CAUSE OSTATIVE: sono previste specifiche cause ostantive in relazione all'esclusione dal concordato; in particolare il concordato è escluso quando:

il contribuente risulta a formale conoscenza di un procedimento penale già avviato nei suoi confronti per uno dei reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, nonché di alcuni reati in materia di falso analiticamente indicati dalla legge;

i soggetti a cui, entro il 1° gennaio 2003, è stato notificato uno dei seguenti atti:

processo verbale di contestazione con esito positivo;

avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP;

invito al contraddittorio in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (art. 5, Dlgs n. 218/1997);

i soggetti hanno omesso di presentare la dichiarazione oppure quando l'abbiano presentata omettendo l'indicazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo o il reddito agrario;

i soggetti hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro.



PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: la dichiarazione da presentare deve riprendere fedelmente i dati dalla dichiarazione originaria.

MODALITA' DI CALCOLO PER LE IMPOSTE: vengono determinate sulla base dello strumento "parametri" e "studi di settore". Si possono presentare 3 casi:

soggetto congruo con i parametri (per annualità e soggetti ammessi ai parametri e non agli studi) o soggetto congruo e coerente con gli studi di settore (per le annualità ed i soggetti ammessi agli studi di settore) aderisce al concordato versando la somma di 300 euro;

soggetto non congruo con i parametri (per annualità e soggetti ammessi ai parametri e non agli studi) o soggetto non congruo e coerente con gli studi di settore (per le annualità ed i soggetti ammessi agli studi di settore) dovrà pagare le maggiori imposte dirette ed Iva sull'incremento reddituale necessario alla congruità, oltre alle 300 euro;

il contribuente non soggetto a studi di settore né a parametri dovrà dichiarare un maggior reddito determinato sulla base di tabelle ministeriali appositamente elaborate per codice attività.

Le maggiori imposte sono tuttavia ridotte nella misura del 50% per la parte eccedente l'importo di:

5.000 euro per le persone fisiche;

10.000 euro per gli altri soggetti.

Pertanto, le complessive maggiori imposte relative alle annualità oggetto di definizione sono interamente dovute fino all'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. La parte rispettivamente eccedente questi limiti è ridotta alla metà.

Dalla metodologia che sarà elaborata dall'agenzia delle Entrate non potranno comunque derivare importi a titolo di maggior ricavo o compenso inferiori, per ciascuna annualità:

a 600 euro per le persone fisiche;

a 1.500 euro per gli altri soggetti.

Qualora gli importi da versare complessivamente siano superiori a 3000 euro per le persone fisiche, a 6000 euro per gli altri soggetti, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20/07/2004 ed entro il 20/07/2005, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 21/07/2003. Il mancato versamento delle rate successive non compromette gli effetti del concordato, ma ha come effetto quello dell'iscrizione a ruolo delle somme non versate con imputazione delle sanzioni del 30% ridotte al 15% in caso di pagamento nei 30 giorni.

EFFETTI DEL CONCORDATO: il perfezionamento del concordato per gli anni pregressi comporta, a decorrere dal giorno in cui viene effettuato il pagamento totale o della prima rata delle somme dovute, una serie di effetti, quali:

inibizione dei poteri di controllo dell'ufficio. Viene impedita ogni attività istruttoria ai fini dell'accertamento (ad esempio accessi, ispezioni, invio di questionari);

esclusione dall'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto di cui al D.P.R. n. 441/1997.



studio zaniboni

Dottori Commercialisti - Consulenti Aziendali



La definizione automatica non può essere revocata né sottoposta ad impugnazione da parte del contribuente. La medesima, inoltre, non può essere integrata o modificata da parte dell'amministrazione.

Con la definizione non è possibile modificare l'importo di rimborsi e crediti eventualmente risultanti dalla dichiarazione originaria. La definizione automatica non rileva ai fini penali ed extratributari. Tuttavia, per il calcolo dei contributi previdenziali, la definizione rileva nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero, nei casi in cui il reddito dichiarato è superiore al minimale, del 60% della parte eccedente il dichiarato.

Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.